



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/05/2012

=====

ADDI' 25/05/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CICCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 231

Oggetto:

Approvazione delle direttive di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) emanate, per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate ai sindaci, in materia di sanzioni amministrative.



OGGETTO: Approvazione delle direttive di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) emanate, per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate ai sindaci, in materia di sanzioni amministrative.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni,;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. B00046 del 12/01/2012 del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria Finanza e Tributi, con cui le competenze regionali in materia di sanzioni amministrative sono state assegnate all'Area "Federalismo Fiscale";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 luglio 1994, n.30 "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale" ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, con il quale sono stati delegati i Sindaci dei Comuni in cui sono commesse le violazioni, ad esercitare le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" ed in particolare l'articolo 17, comma 3, che attribuisce alla Giunta regionale, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti amministrativi delegati e sub-delegati, un potere di direttiva nei confronti dei destinatari di delega al fine di garantire l'effettivo e corretto esercizio;

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1994, n.30, attribuisce alla Giunta regionale il potere di emanare direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate ai Sindaci in materia di sanzioni amministrative;

RAVVISATA la necessità di garantire l'esercizio omogeneo ed uniforme delle funzioni delegate su tutto il territorio regionale, nonché l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni stesse;

CONSIDERATO che in un'ottica di semplificazione e di orientamento al cittadino, appare necessario tracciare un percorso semplificato ed univoco, al fine di ovviare alle disomogenee prassi operative poste in essere nelle diverse realtà territoriali, anche allo scopo di evitare di gravare i cittadini di "ingiustificati" oneri amministrativi;

VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante le "Direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate ai Sindaci, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1994, n.30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale)";



231 25 MAG. 2012 R

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle suddette direttive;

all'unanimità,

DELIBERA

per quanto espresso in premessa,

- di approvare, per le motivazioni precedentemente esposte che qui si intendono integralmente riportate, le "Direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate ai Sindaci, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1994, n.30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale)" (Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS





ALLEGATO I



231 *R*
DEL 25 MAG. 2012

DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO UNIFORME DELLE FUNZIONI DELEGATE AI SINDACI, IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1994, N. 30 (DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE).

SOMMARIO

1. Premessa
2. Adempimenti del Sindaco
 - 2.1 Fase antecedente all'emissione dell'ordinanza
 - 2.2 Fase successiva all'emissione dell'ordinanza
 - 2.3 Fase di trasmissione dei provvedimenti adottati
3. Contenuto dell'ordinanza
 - 3.1 Ordinanza-ingiunzione
 - 3.2 Ordinanza di archiviazione
4. Considerazioni conclusive

[Signature]
Direzione bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi
Direttore Dr. Marco Mandolini



1. Premessa

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le sanzioni amministrative, ha depenalizzato numerosi reati in illeciti amministrativi. La Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa, con la legge 5 luglio 1994, n.30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ne ha sostanzialmente recepito i principi ed, in particolare, con le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1⁽¹⁾, ha delegato i Sindaci dei Comuni in cui è stata commessa la violazione, ad esercitare le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Sulla base di tali disposizioni, l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di mancato pagamento di cui all'art. 17⁽²⁾ della precitata l. 689/81, nonché ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui al successivo art. 18, comma 2⁽³⁾, è quindi il Sindaco.

La Regione, inserendosi nel processo istituzionale più generale di decentramento e conseguente redistribuzione delle funzioni a livello locale, avviato dal legislatore nazionale verso la fine degli anni '90, a Costituzione invariata, anche attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento del principio di sussidiarietà, ha approvato la legge 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), individuando nel Comune l'ente titolare di competenza generale in ambito amministrativo e riservando alla Regione, in via residuale, essenzialmente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo, oltre quelle che, a livello territoriale, ne richiedano l'esercizio unitario.

⁽¹⁾ L.r. 30/1994, art. 2 (Delega), comma 1. "Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, sono delegate, a norma dell'art. 118 della Costituzione o subdelegate, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, salvo quanto disposto nei commi seguenti".

⁽²⁾ L.r. 689/1981, art. 17 (Obbligo del rapporto), comma 1 "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni [...]".

⁽³⁾ L.r. 689/1981, art. 18 (Ordinanza-ingiunzione), comma 2: "L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto".



In particolare, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti amministrativi delegati e sub-delegati, l'articolo 17, comma 3⁽⁴⁾, della l.r. 14/1999, attribuisce espressamente alla Giunta regionale un potere di direttiva, nei confronti dei destinatari di delega, al fine di garantirne l'effettivo e corretto esercizio.

Tale legge, all'articolo 208⁽⁵⁾, ha inoltre previsto che, in attesa dell'adeguamento della normativa regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, la Regione eserciti le proprie competenze in materia secondo le disposizioni contenute nella succitata l.r. 30/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le precitate leggi regionali, si inseriscono, oggi, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione - che ha operato una sorta di "costituzionalizzazione" del processo di decentramento amministrativo già avviato a Costituzione invariata - in una rinnovata cornice costituzionale. In particolare, l'articolo 118⁽⁶⁾, nel testo novellato, stabilisce che le funzioni amministrative sono di norma conferite, alla luce del principio di "sussidiarietà verticale", ai Comuni, salva l'attribuzione a Province, Regioni o Stato, qualora sia necessario assicurarne l'esercizio unitario, ovvero riguardino interessi che trascendano la realtà comunale.

Ferma restando la necessità di procedere, a regime, ad una revisione organica della normativa regionale in materia di sanzioni amministrative, alla luce delle più recenti riforme introdotte in tale ambito dal legislatore statale, appare improcrastinabile l'esigenza di esercitare a livello regionale, in maniera più incisiva, le funzioni di direttiva nei confronti dell'ente delegato, anche al fine di realizzare una maggiore semplificazione dell'iter procedimentale di applicazione delle sanzioni amministrative ed innalzare, nel contempo, il livello di trasparenza nei rapporti con il cittadino.

⁽⁴⁾ L.r. 14/1999, art.17 (Indirizzo e coordinamento, direttiva), comma 3: "La Giunta regionale adotta altresì gli atti di direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti stessi da parte degli enti locali [...]".

⁽⁵⁾ L.r. 14/1999, art. 208 (Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative) "In attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche".

⁽⁶⁾ Articolo 118 Cost., comma 1. "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".



L'articolo 9, comma 1⁽⁷⁾, della l.r. 30/1994 attribuisce difatti alla Giunta regionale il potere di emanare direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate ai Sindaci in materia di sanzioni amministrative.

Principale obiettivo delle presenti direttive è, quindi, quello di garantire da una parte l'esercizio omogeneo ed uniforme delle funzioni delegate su tutto il territorio regionale e, dall'altra, l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni stesse.

Partendo da un approccio di processo e di orientamento al cittadino, si è cercato di tracciare un percorso semplificato ed univoco per chi è chiamato ad operare in quest'ambito, per ovviare alle disomogenee prassi operative poste in essere nelle realtà territoriali di appartenenza, anche allo scopo di evitare di gravare i cittadini di "ingiustificati" oneri amministrativi.

In tale ottica di semplificazione, la Regione, con una modifica all'articolo 6, comma 1⁽⁸⁾, della precitata l.r. 30/1994 - operata dall'articolo 1, comma 88, della legge 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) - è già intervenuta sulle modalità di pagamento delle sanzioni amministrative, prevedendo la duplice possibilità che sia effettuato attraverso bonifico bancario o tramite versamento su conto corrente postale.

⁽⁷⁾ L.r. 30/1994 art. 9 (Vigilanza e direzione), comma 1 "La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida".

⁽⁸⁾ L.r. 30/1994, art. 6 (Modalità di pagamento), comma 1 " I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati tramite bonifico bancario alla Tesoreria regionale o tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Regione Lazio".



Adempimenti del Sindaco

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, accertano le violazioni e redigono i relativi atti di accertamento (detti anche verbali di accertamento o verbali di accertamento di violazione) di cui all'articolo 13⁽⁹⁾ della l. 689/1981.

Con il verbale è contestata al trasgressore, a norma dell'articolo 14⁽¹⁰⁾ della l. 689/1981, la violazione amministrativa, immediatamente o tramite notifica, entro i termini previsti dalla legge.

Qualora la norma violata non ammetta il pagamento in misura ridotta (articolo 16⁽¹¹⁾ l. 689/1981), l'organo accertatore trasmette il verbale all'autorità amministrativa competente ad emettere l'ordinanza, ai fini dell'adozione dei successivi atti di competenza.

Nel caso in cui siano invece inutilmente decorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore trasmette all'autorità competente il rapporto amministrativo di cui all'articolo 17⁽¹²⁾ l. 689/1981.

Una volta ricevuti gli atti, i Sindaci sono chiamati, qualora ne ricorrano i presupposti, a determinare, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ad ingiungerne il pagamento, ovvero ad archiviare gli stessi.

Le principali disomogeneità che sono state riscontrate nelle prassi emerse a livello territoriale, relativamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono riconducibili a tre distinte fasi:

⁽⁹⁾ L. 689/1981, art. 13. (Atti di accertamento), comma 1 "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica [...]".

⁽¹⁰⁾ L. 689/1981, art. 14. (Contestazione e notificazioni), comma 1 "La violazione, quando è passibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa [...]".

⁽¹¹⁾ L. 689/1981, art. 16 (Pagamento in misura ridotta) "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione."

⁽¹²⁾ Vedi nota 2.



- a) antecedente all'emissione dell'ordinanza;
- b) successiva all'emissione dell'ordinanza;
- c) di trasmissione dei provvedimenti adottati.

In considerazione di ciò, al fine di fornire degli indirizzi operativi omogenei, si è ritenuto utile ed opportuno focalizzare l'attenzione sulle precitate fasi.

2.1 Fase antecedente all'emissione dell'ordinanza

Il Sindaco, prima di emettere ordinanza motivata di ingiunzione o di archiviazione, è tenuto ad acquisire formalmente il verbale di accertamento della violazione, unitamente al rapporto di mancato pagamento, ai sensi dell'articolo 17⁽¹³⁾ della l. 689/1981, da parte dell'organo accertatore, e deve tener conto delle eventuali memorie difensive presentate dal sanzionato, anche per il tramite dell'organo accertatore stesso.

Nella fase antecedente all'emissione dell'ordinanza, occorre distinguere gli adempimenti rispetto alle seguenti fattispecie:

a) nel caso in cui riceva direttamente dal sanzionato le memorie difensive (art.18, comma 1⁽¹⁴⁾, l.689/1981) senza aver preventivamente acquisito agli atti il verbale, chiede al verbalizzante copia del verbale e le eventuali controdeduzioni e, successivamente, emette ordinanza motivata di ingiunzione o di archiviazione (art. 18, comma 2⁽¹⁵⁾, l. 689/1981);

b) nel caso in cui riceva una richiesta di rateizzazione del verbale (art. 26⁽¹⁶⁾ l. 689/1981)

1) valuta le condizioni economiche disagiate del sanzionato, comprovate attraverso adeguata documentazione (ad esempio: ultima dichiarazione dei redditi) e concede, qualora ne ricorrano i presupposti, contestualmente

⁽¹³⁾ Vedi nota 2.

⁽¹⁴⁾ L. 689/1981, art. 18 (Ordinanza-ingiunzione), comma 1. "Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità [...]".

⁽¹⁵⁾ Vedi nota 3.

⁽¹⁶⁾ L. 689/1981, art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) "L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta: ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00 in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.



all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, la facoltà di pagamento rateale della sanzione, nei limiti previsti dalla legge (da 3 a 30 rate, dell'importo minimo di 15,00 euro) applicando gli interessi di cui all'articolo 21 del d.p.r. 602/1973⁽¹⁷⁾;

2) nel caso in cui non sussistano le condizioni per concedere la rateizzazione del pagamento della sanzione, contestualmente all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, motiva il mancato accoglimento della richiesta.

In entrambi i casi invia copia del provvedimento adottato alla struttura regionale competente.

c) nel caso in cui riceva il rapporto di mancato pagamento da parte dell'organo accertatore, e solo dopo averlo ricevuto, emette alternativamente i seguenti provvedimenti:

1) motivata ordinanza-ingiunzione;

2) motivata ordinanza di archiviazione degli atti, qualora non ritenga fondato l'accertamento, solo dopo aver richiesto eventuali ulteriori chiarimenti all'organo che ha redatto il rapporto. Si sottolinea a tal proposito l'importanza di acquisire le controdeduzioni del verbalizzante, di cui si tiene conto nella motivazione del provvedimento, che reca menzione delle stesse.

Al verbalizzante stesso, oltre che alla struttura regionale competente, è inviata copia integrale del provvedimento adottato.

2.2 Fase successiva all'emissione dell'ordinanza

Dopo aver emesso l'ordinanza-ingiunzione, qualora il Sindaco riceva una richiesta di rateizzazione della stessa (art. 26⁽¹⁸⁾ l. 689/1981):

a) valuta le condizioni economiche disagiate del sanzionato, comprovate attraverso adeguata documentazione (ad esempio: ultima dichiarazione dei redditi) e concede, qualora ne ricorrano i presupposti, con provvedimento motivato, la facoltà di pagamento rateale della sanzione, nei limiti previsti dalla legge (da 3 a 30 rate, dell'importo minimo di 15,00 euro) applicando gli interessi (di cui all'articolo 21 del d.p.r. 602/1973⁽¹⁹⁾). Il provvedimento di

⁽¹⁷⁾ Attualmente fissati al 4,5% annuo dal decreto MEF del 21.05.2009.

⁽¹⁸⁾ Vedi nota 16

⁽¹⁹⁾ Vedi nota 3



accoglimento deve essere inviato, per opportuna conoscenza, anche alla struttura regionale competente;

- b) nel caso in cui non sussistano le condizioni per concedere la rateizzazione del pagamento della sanzione, motiva espressamente il mancato accoglimento della richiesta e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente.

Nell'ipotesi in cui il sanzionato si opponga al provvedimento:

- 1) il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente;
- 2) si costituisce in giudizio, in quanto l'amministrazione convenuta è il Comune che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Nell'ipotesi di mancato pagamento entro i termini previsti, il Sindaco procede ad esperire gli adempimenti necessari per la riscossione coattiva (art. 27⁽²⁰⁾ della l. 689/1981) della sanzione.

2.3 Fase di trasmissione dei provvedimenti adottati

Il provvedimento ingiuntivo, debitamente notificato, è inoltrato unitamente ad una nota di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 5, comma 2⁽²¹⁾, della l.r. 30/1994 e, per opportuna conoscenza, all'organo che ha redatto il rapporto di cui all'articolo 17, comma 2⁽²²⁾, della l. 689/1981.

L'autorità che ha emesso l'ordinanza, qualora il relativo pagamento sia stato effettuato entro i termini di legge e comprovato, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7 comma 2⁽²³⁾ della l.r. 30/1994, trasmette alla struttura regionale sopra

⁽²⁰⁾ L. 689/1981, art. 27 (Esecuzione forzata), comma 1 "Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette [...]".

⁽²¹⁾ L.r. 30/1994, art. 5 (Obbligo di trasmissione), comma 2. "Allo stesso settore contenzioso della Regione devono essere trasmesse, a cura dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione, copia dell'ordinanza ingiuntiva nonché delle pronunce definitive".

⁽²²⁾ Vedi nota 2.

⁽²³⁾ L.r. 30/1994, art. 7 (Obbligo di comunicazione dell'avvenuto pagamento), comma 2. "Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma 1, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981".



tramata copia delle attestazioni del versamento effettuato, unitamente al provvedimento adottato.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, contestualmente all'invio dell'ordinanza-ingiunzione adottata, comunica alla struttura regionale stessa le determinazioni assunte ai fini della riscossione coattiva (art. 27⁽²⁴⁾ della l. 689/1981) delle somme dovute.

Si invitano le autorità competenti, alla luce del principio di leale collaborazione, ad assicurare una tempestiva adozione del provvedimento ingiuntivo, al fine di realizzare una più efficace azione amministrativa, anche alla luce delle eventuali responsabilità che potrebbero derivare dalla sua mancata o tardiva emissione.

Qualora il Sindaco non ritenga, invece, fondato l'accertamento emette ordinanza di archiviazione degli atti, che, debitamente notificata, è trasmessa integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (art. 18⁽²⁵⁾ l. 689/1981) ed è inviata, per opportuna conoscenza, anche alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative.

Appare opportuno precisare che il ricorso all'archiviazione degli atti, in assenza di una adeguata motivazione e fondate ragioni giuridiche, oltre a vanificare il lavoro svolto dagli organi accertatori, potrebbe comportare, a causa delle minori entrate, una serie di conseguenze giuridiche, in relazione ad eventuali danni di carattere patrimoniale arrecati all'erario regionale.

(24) Vedi nota 20.

(25) L. 689/1981, art. 18. (Ordinanza-ingiunzione), comma 2, "L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto."



Contenuto dell'ordinanza

Fatta salta la discrezionalità dell'organo che adotta il provvedimento, che, pur agendo in forza di una delega, pone in essere un atto proprio dell'amministrazione comunale, si è ritenuto opportuno individuare alcuni elementi essenziali che dovrebbero essere contenuti nello stesso, distinguendo l'ordinanza-ingiunzione da quella di archiviazione.

3.1 Ordinanza-ingiunzione

Il provvedimento di ingiunzione, adottato ai sensi dell'articolo 18⁽²⁶⁾ della l. 689/1981, in attuazione della delega di cui all'articolo 2⁽²⁷⁾ della l.r. 30/1994, contiene:

- le generalità del sanzionato e degli eventuali obbligati in solido, comprensive del codice fiscale (nel caso di persona giuridica, è necessario indicare oltre al codice fiscale e/o partita IVA, anche il rappresentante legale e la sede legale);
- gli estremi del verbale di accertamento e della relativa notifica;
- la puntuale individuazione delle norme violate;
- l'indicazione che il sanzionato non si è avvalso, entro i termini di legge, dell'eventuale facoltà, laddove prevista, di pagamento in misura ridotta (art. 16⁽²⁸⁾ l. 689/1981), riportando gli estremi del rapporto di mancato pagamento (art. 17⁽²⁹⁾ l. 689/1981);
- la data ed il numero di protocollo di eventuali scritti difensivi e dei documenti presentati dal sanzionato;

⁽²⁶⁾ Vedi nota 22.

⁽²⁷⁾ Vedi nota 1.

⁽²⁸⁾ Vedi nota 11.

⁽²⁹⁾ Vedi nota 2.



- la data dell'eventuale audizione personale presso l'amministrazione comunale competente;
- la somma complessiva da pagare, specificando:
 - l'importo da versare alla Regione (sanzione amministrativa);
 - l'importo da versare eventualmente al verbalizzante (spese di procedimento/accertamento);
 - l'importo da versare eventualmente al Comune (spese di notifica);
- le modalità di pagamento e il relativo termine finale (trenta giorni dalla notificazione del provvedimento);
- l'avvertenza che, in caso di più obbligati in solido, il pagamento, da parte del trasgressore, estingue l'obbligazione nei confronti degli eventuali obbligati in solido e viceversa;
- l'esatta indicazione della struttura comunale competente a cui va trasmessa l'attestazione dell'avvenuto pagamento (specificando indirizzo e/o numero di fax) ai sensi dell'articolo 7, comma 2⁽³⁰⁾, della l.r. 30/1994;
- l'indicazione della facoltà, per coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate - attestate mediante adeguata documentazione - di richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria (art. 26⁽³¹⁾ l. 689/1981), specificando che il numero di rate non potrà essere inferiore a 3 né superiore a 30, che l'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore a 15,00 euro e che allo stesso si applica il tasso di interesse previsto dalla legge (attualmente il 4,5%);
- l'indicazione delle conseguenze previste dalla legge nel caso di mancato pagamento entro i termini (esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27⁽³²⁾ della l. 689/1981);

⁽³⁰⁾ Vedi nota 23.

⁽³¹⁾ Vedi nota 16.

⁽³²⁾ Vedi nota 20.



- l'indicazione del responsabile del procedimento eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)⁽³³⁾;

- i termini e le modalità di opposizione al provvedimento: entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, innanzi all'autorità giudiziaria territorialmente competente ai sensi dell'articolo 22⁽³⁴⁾ della l. 689/1981 e successive modificazioni⁽³⁵⁾, Individuandola espressamente;

- l'indicazione degli uffici, delle amministrazioni e/o delle autorità ai quali l'ordinanza, una volta notificata, è trasmessa in copia.

L'ordinanza è notificata al soggetto sanzionato nei termini di legge; qualora il sanzionato sia una persona giuridica, il provvedimento è notificato al suo rappresentante legale. A tal proposito si richiama l'attenzione sulla natura recettizia del provvedimento ingiuntivo, nel senso che gli effetti di tale atto si producono, o iniziano a prodursi, solo nel momento in cui esso sia pervenuto alla conoscenza del destinatario.

Si ribadisce che l'ordinanza-ingiunzione, corredata da relata di notifica, deve essere trasmessa, in copia, alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative (art. 5, comma 2⁽³⁶⁾, l.r. 30/1994) e, per opportuna conoscenza, all'organo che ha redatto il rapporto amministrativo di cui all'art. 17⁽³⁷⁾ l. 689/1981.

3.2 Ordinanza di archiviazione

Il provvedimento di archiviazione contiene:

⁽³³⁾ L. 241/1990, art. 5 (Responsabile del procedimento), comma 1 "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale [...]".

⁽³⁴⁾ L. 689/1981, art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione), comma 1 "Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento [...] gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

⁽³⁵⁾ Vedasi, in particolare, il d.lgs. 150/2011, art. 36, commi 1 e 2.

⁽³⁶⁾ Vedi nota 21.

⁽³⁷⁾ Vedi nota 2.



le generalità del sanzionato e degli eventuali obbligati in solido, comprensive del codice fiscale (nel caso di persona giuridica, è necessario indicare oltre al codice fiscale e/o partita IVA, anche il rappresentante legale e la sede legale);

- gli estremi del verbale di accertamento e della relativa notifica;
- la puntuale individuazione delle norme violate;
- l'indicazione che il sanzionato non si è avvalso, entro i termini di legge, dell'eventuale facoltà, laddove prevista, di pagamento in misura ridotta (art. 16⁽³⁸⁾ l. 689/1981), riportando gli estremi del rapporto di mancato pagamento (art. 17⁽³⁹⁾ l. 689/1981);
- la data ed il numero di protocollo di eventuali scritti difensivi e dei documenti presentati dal sanzionato;
- la data dell'eventuale audizione personale presso l'amministrazione comunale competente;
- la data ed il numero di protocollo delle controdeduzioni fatte pervenire dall'organo accertatore;
- l'indicazione delle ragioni per cui non si ritiene fondato l'accertamento;
- l'indicazione del responsabile del procedimento eventualmente nominato ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/90⁽⁴⁰⁾;
- l'indicazione degli uffici, delle amministrazioni e/o delle autorità ai quali l'ordinanza, una volta notificata, è trasmessa in copia.

⁽³⁸⁾ Vedi nota 11.

⁽³⁹⁾ Vedi nota 2.

⁽⁴⁰⁾ Vedi nota 33.



L'ordinanza è notificata al soggetto sanzionato nei termini di legge; qualora il sanzionato sia una persona giuridica, il provvedimento è notificato al suo rappresentante legale.

Si ribadisce che l'ordinanza di archiviazione, corredata da relata di notifica, deve essere trasmessa integralmente, ai sensi dell'art. 18 comma 2⁽⁴¹⁾ l. 689/1981, all'organo che ha redatto il rapporto, e, per opportuna conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative.

⁽⁴¹⁾ Vedi nota 3.




4. Considerazioni conclusive



Con le presenti direttive, pur nella complessità della materia e senza la pretesa di essere riusciti a coprire tutte le fattispecie che possono concretamente verificarsi, si è voluto fornire un utile supporto operativo alle amministrazioni comunali delegate, anche nel tentativo di migliorare l'interazione, in un'ottica di leale collaborazione, tra i diversi livelli di governo coinvolti.




Direttore Bilancio, Regionale, Finanza e Tributi
Direttore Dr. Marco Marafini